



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria*  
*Ufficio IV Ambito Territoriale di Genova*  
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/83311 – fax. 010/8331227  
[usp.ge@istruzione.it](mailto:usp.ge@istruzione.it) [www.istruzioneegenova.it](http://www.istruzioneegenova.it)

Prot. n°5330

Genova, 5 agosto 2014

## IL DIRIGENTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA

VISTO il decreto legislativo n°297 del 16 aprile 1994;  
VISTA la legge n°241 del 7.08.1990 e successive integrazioni;  
VISTA la legge n°124 del 3.05.1999;  
VISTO il D.P.R. n°445 del 28.12.2000;  
VISTA la legge n°296 del 27.12.2006, e in particolare l'art. 1 – comma 605, lettera c) – che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento;  
VISTO il decreto ministeriale prot. n°235 del 1° aprile 2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17;  
VISTE le domande presentate dai docenti di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, intese ad ottenere l'inserimento CON/SENZA RISERVA nelle graduatorie in argomento ;  
TENUTO CONTO che, in base all'art.1- comma 1- del D.M. anzidetto, è consentito esclusivamente al personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, presentare domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento della posizione nelle in questione;  
CONSIDERATO che la suddetta disposizione non prevede l'inclusione nella graduatoria ad esaurimento di nuovi aspiranti;

## D E C R E T A

Le domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento,

### SONO INAMMISSIBILI

in quanto i richiedenti non sono presenti in alcuna graduatoria ad esaurimento aggiornabile.

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie, come precisato all'art. 11 – comma 6 – del D.M. prot. 235 del 1° aprile 2014, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Ol-Gam

F.to IL DIRIGENTE  
Rosaria Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993